

SENTENZA N° 18125

REP. QUATER N° 26/2025

R.G. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° : 6/2025

N. 33/2024 P.U. – Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA  
Terza Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina Lazzara - Presidente rel.  
dott. Maria Angela Marchesiello - Giudice  
dott. Antonio Lacatena - Giudice

nel procedimento 33/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

VALENTINO DOMENICO (C.F. VLNDNC75D16M132B), residente in [redacted] (FG)  
alla [redacted] n. [redacted];

- ricorrente -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso proposto da Valentino Domenico per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- letta la relazione particolareggiata dell'OCC nominato, dott.ssa Anna Lisa Lembo;
- visto il proprio provvedimento del 30.09.2024 con il quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, cui parte ricorrente ha ottemperato, come da nota a chiarimenti depositata dall'OCC il 09.10.2024, unitamente agli allegati;
- preso atto dell'avvenuta apertura del conto corrente intestato alla procedura ove è stata depositata la somma di € 80.000,00, come da comunicazione ed allegati depositati dall'OCC il 22.10.2024;
- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
  - a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [redacted] (FG) alla [redacted] n. [redacted] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
  - b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del



- proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
  - d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Anna Lisa Lembo, la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore così come precisata nel riscontro al provvedimento del giudice designato;
  - e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
  - f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili;

- considerato che, benché l'art. 269, comma 2, CCII dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;

- ritenuto che neppure, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta e la fattibilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva, onde ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;

- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria, a lordo della prededuzione maturanda, di circa € 2.852.979,92, il ricorrente risulta occupato con uno stipendio mensile di circa € 1.872,00, una disponibilità liquida di € 6.387,00 (carta postepay) e non risulta essere proprietario di beni immobili e mobili liquidabili. Risulta detenere partecipazioni societarie all'interno della società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in liquidazione (P.IVA ~~XXXXXXXXXXXX~~) e della ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in liquidazione (P.IVA ~~XXXXXXXXXXXX~~). Precisamente:

- riveste la qualità di ~~XXXXXXXXXXXX~~ della ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, società avente capitale sociale di € ~~XXXXXXXXXX~~, la cui quota sociale è, tuttavia, sottoposta a sequestro penale preventivo;

- detiene una quota pari al 50% nella società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ società avente capitale sociale di € ~~XXXXXXXXXX~~ con quota sociale parimenti sottoposta a sequestro preventivo;

- rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, dalla moglie e da due figli nati nel 1988 e 1992;

- considerato che le spese per il sostentamento della famiglia sono state quantificate e ritenute congrue dall'OCC in € 1.700,00/1.800,00;



- considerata la sproporzione tra i debiti gravanti sul Valentino da un lato, e le risorse disponibili e spese necessarie per il sostentamento della famiglia dall'altro, onde è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

- considerato che il debitore offre in liquidazione, in mancanza di beni immobili e beni mobili registrati, l'importo risultante dalla differenza tra le entrate familiari e le spese mensili per il sostentamento della famiglia, pari a € 100,00 per 36 mensilità, la giacenza del conto [REDACTED] e la somma apportata da un terzo soggetto, cd. finanza esterna, pari a € 80.000,00, depositata sul conto corrente intestato alla procedura e messa a disposizione da [REDACTED], fratello del ricorrente, come da dichiarazione in atti;

- ritenuto che è ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata anche quando sia messa a disposizione dei creditori solo una quota di redditi futuri derivanti dal rapporto lavorativo del debitore ed una somma rinveniente da finanza esterna, pur in assenza di beni mobili e immobili da liquidare. Per come, invero, chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024, l'istituto della liquidazione controllata, disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. Piuttosto, la liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. Previsione che è in linea con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c., che estende la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni a tutti i beni presenti e futuri.

La Corte evidenzia come l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa, e che questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. Tale impostazione è coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale. e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale. Pertanto, la procedura può essere legittimamente avviata in presenza di soli redditi futuri, purché sia possibile predisporre un programma di liquidazione che contempli l'impiego di tali redditi per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e delle spese della procedura;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio del ricorrente ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili, e di ciò che il debitore percepisce a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento;

- considerato che il giudice è chiamato a stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

- ritenuto, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, che possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.700,00, con obbligo del Valentino di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



- rilevato che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di Euro 100,00 per 36 mensilità;
- ritenuto che l'indicazione di tale importo è puramente indicativo poiché il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (escluse quelle impignorabili) che eccedono l'ammontare delle spese per il sostentamento come sopra quantificate;
- ritenuto che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che saranno concordate con il nominato liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
- considerato che la liquidazione controllata avrà durata triennale, così come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
- ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **VALENTINO DOMENICO** (C.F. VLNDNC75D16M132B), residente in [REDACTED] (FG) alla ~~Via della Fontana Vecchia n. 100~~;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Lembo Anna Lisa;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.700,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- 9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 10) Dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - effettui le vendite mediante procedure competitive;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
  - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
  - 12) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
  - 13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
- Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Foggia, così deciso nella camera di consiglio dell' 08.01.2025*

Il Presidente est.  
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 17/02/2025



*[Handwritten signature]*



